



Bruxelles, 8.9.2023
COM(2023) 519 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulla delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 15 del regolamento
(UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo
alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne**

1. Introduzione

Scopo del regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹ è:

- (a) rafforzare i controlli sulle attività di pesca, principalmente attraverso autorizzazioni per i pescherecci dell'UE che pescano al di fuori delle acque dell'Unione;
- (b) attuare alcune delle autorizzazioni rilasciate dallo Stato di bandiera dell'UE, derivanti da accordi bilaterali di pesca dell'UE e organizzazioni regionali di gestione della pesca: e
- (c) rafforzare gli obiettivi della politica comune della pesca per quanto riguarda la pesca sostenibile, il controllo e le norme dell'UE in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Per conseguire gli obiettivi del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, e in particolare per adeguarlo ai possibili sviluppi, è delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale potere² può essere utilizzato dalla Commissione per modificare l'allegato³ al fine di garantire il monitoraggio adeguato delle attività dei pescherecci a norma del regolamento, in particolare tramite nuovi requisiti in materia di dati, e di integrare l'articolo 10⁴ attuando nel diritto dell'Unione l'esito delle consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici, per quanto concerne le condizioni relative alle autorizzazioni di pesca.

L'articolo 44 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può adottare atti delegati.

2. Base giuridica

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2018. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. In assenza di opposizione da parte dei colegislatori, la delega dei poteri è stata tacitamente prorogata per altri cinque anni, fino al 17 gennaio 2028.

¹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

² Ai sensi del considerando 34 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

³ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

⁴ Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

Il regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di:

- a) modificare l'allegato per garantire il monitoraggio adeguato delle attività dei pescherecci a norma del regolamento, in particolare tramite nuovi requisiti in materia di dati (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne); e
- b) integrare l'articolo 10 attuando nel diritto dell'Unione l'esito delle consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici, per quanto concerne le condizioni relative alle autorizzazioni di pesca (articolo 15 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne).

3. Esercizio della delega di poteri

Dal 17 gennaio 2018 la Commissione non ha adottato atti delegati a norma del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. Il potere di adottare atti delegati è previsto per il necessario adeguamento del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne al contesto di applicazione del regolamento stesso (ossia a nuove tecnologie o ai risultati di nuovi negoziati con Stati terzi). Finora tale adeguamento non è stato necessario.

4. Conclusioni

La Commissione ritiene che finora non vi sia stata la necessità di adeguare il regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne esercitando i suoi poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o all'articolo 15 del regolamento stesso.

Tuttavia tali atti delegati potrebbero comunque essere necessari in futuro per adeguare il regolamento ai cambiamenti tecnologici o nel corso dell'attuazione di accordi che saranno conclusi con Stati terzi.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.